



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Art. 43 della L.R. 28 gennaio 2004 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2022-2023.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm. e ii. ;
- Legge 2/12/2005 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” ed in particolare l’art. 11 quaterdecies;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornith, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009 e nel 2014, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la revisione 2021 del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU”:
 - Volume 1 “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”;
 - Volume 2 “References provided by the Member States for the reported periods”;
 - Species accounts.
- la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., “*Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente*” ed in particolare l’art. 43, il quale stabilisce tra l’altro che: “3. *La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale e previo parere dell’OFR, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio [...] per l’intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.*”

4. *Nel calendario venatorio devono essere indicate in particolare:*

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;*
- b) le giornate di caccia;*
- c) il carniere giornaliero e stagionale;*
- d) l’ora legale d’inizio e termine della giornata di caccia;*
- e) i periodi e le modalità per l’addestramento dei cani da caccia.”;*

- il Reg.reg. n°1 /2017 e s.m.i per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

VISTO in particolare l’art. 18, commi 1, 1 bis e 2, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” come modificata dall’art. 42 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che prevede: l’elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare, previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA), modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma del medesimo articolo;

DATO ATTO che il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

VISTO il Documento ISPRA “Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” trasmesso alle Amministrazioni Regionali con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010;

VISTA la nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42”, con la quale ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: “*rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;*”

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale deliberazione 28.08.2020, N. 522/C di adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (nel proseguo PFVR) -art. 10 L. 157/92 –art. 12 L.R. 10/04 pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo N. 146 Speciale (28.09.2020)

VISTA la Deliberazione Consiliare del 15.9.2020, di cui al verbale 33/2, di approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) 2020 – 2024;

PRESO ATTO delle prescrizioni espresse dal Comitato CCR-VIA nel giudizio n.3226 del 4 agosto 2020 sul PFVR per la parte che relativa alle materie disciplinate dai Calendari venatori ai sensi dell’art. 43 comma 4 della L.R: 10/2004;

DATO ATTO che:

- in data 16 giugno 2022 è stata convocata la Commissione consultiva regionale al fine di acquisire eventuali osservazioni o proposte in ordine alla bozza di calendario venatorio per la stagione venatoria 22-23 predisposta dal Servizio DPD023;
- le osservazioni e le proposte formulate sono contenute nel verbale della Commissione consultiva regionale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato I**);
- il Servizio DPD023 ha valutato attentamente ogni proposta presentata nella seduta di cui al verbale in allegato;

DATO ATTO altresì che:

- in osservanza dell'articolo 18, comma 4, della L. 157/92 sulla proposta di Calendario venatorio è stato richiesto il prescritto parere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), reso con la nota prot. n. 0044295/2022 del 03/08/2022, acquisito al protocollo regionale al n. 0294364/22 del 4/08/2022 di cui all'**Allegato II**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- nel predetto parere l'ISPRA esprime apprezzamento sulla proposta di Calendario venatorio presentato dalla Regione circa: - i periodi proposti per l'apertura e la chiusura della caccia agli Anatidi, Rallidi e Limicoli e ai Turdidi (Tordo bottaccio, T. sassello e Cesena) che rispettano le indicazioni contenute nel Key Concepts Document 2021; -per l'esclusione del prelievo della Tortora selvatica, specie che versa in condizioni di criticità; -per la riduzione del carniere massimo giornaliero e stagionale dell'Allodola; -per la l'apertura generale della caccia per la quasi totalità delle specie al 1 ottobre;
- nell'ambito di detto parere l'ISPRA, sull'impostazione del calendario prospettata dall'Amministrazione regionale, suggerisce per alcuni aspetti talune modifiche;

RILEVATO che per le questioni non trattate o non commentate nel citato parere, l'ISPRA ritiene condivisibile l'impostazione prospettata dalla Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che:

- l'art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come "*organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province*";
- il parere sul Calendario Venatorio, reso dall'ISPRA ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della medesima legge, è obbligatorio ma non vincolante e che, laddove fosse disatteso, l'Amministrazione regionale ha l'onere di motivare le diverse scelte operate;

VISTA la proposta di Calendario venatorio 2022-2023, di cui all'**Allegato III**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborata anche sulla base dei suggerimenti formulati dall'ISPRA con il citato parere prot. n. 0044295/2022;

RITENUTO necessario esplicitare le scelte operate su alcuni punti della proposta del Calendario venatorio 2022-2023 e le motivazioni a supporto, circa le valutazioni formulate dall'ISPRA nel parere reso, ed in particolare:

- per la **Quaglia** di consentire il prelievo venatorio dal 1 ottobre al 31 ottobre 2022. . Il periodo proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA nel parere prot. n. 0044295/2022 del 03/08/2022, acquisito al protocollo regionale al n. 0294364/22 del 4/08/2022. E' prevista inoltre la possibilità degli Ambiti Territoriali di caccia di delimitare la zona di esercizio della caccia alla Quaglia;

La proposta di prelievo della Quaglia è coerente:

- con la direttiva 147/2009/CE, con la legge 157/92 e con la legge regionale n. 10/2004;

- con il livello di classificazione della specie nella “Least concern” dello IUCN sia a livello globale, sia a livello europeo;
 - con l’incremento della popolazione nidificante in Italia come risultante dal recente Rapporto Articolo 12 Direttiva Uccelli relativo al periodo 2013-2018;
- per **Alzavola, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Marzaiola, Porciglione, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone e Beccaccino** di consentire il prelievo venatorio dal 1 ottobre 2022 al 19 gennaio 2023. Il periodo proposto è conforme alle indicazioni fornite dall’ISPRA nel parere prot. n. 0044295/2022 del 03/08/2022, acquisito al protocollo regionale al n. 0294364/22 del 4/08/2022. Al fine di mitigare l’impatto sulla specie sono state recepite le indicazioni dell’ISPRA, consentendo il prelievo di tali specie in forma vagante a gennaio in prossimità di corsi d’acqua, canali, fossi, risaie aree umide ed entro 50 metri di distanza da questi;
- la proposta di prelievo è coerente con la direttiva 147/2009/CE, con la legge 157/92 e con la legge regionale n. 10/2004;
 - tutte le specie citate sono fuori dal periodo riproduttivo secondo il documento europeo *Key Concepts*;
 - i periodi di apertura e chiusura rispettano le indicazioni contenute nel key concepts Document 2021;
- per la **Beccaccia** di consentire il prelievo venatorio dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022. E’ possibile estendere il prelievo al 10 gennaio 2023 nelle aree Natura 2000 e al 19 gennaio 2023 per le aree al di fuori di Natura 2000 solo per quegli ATC che effettuano la gestione della specie che preveda la pianificazione del prelievo, a partire dall’analisi dei capi abbattuti, e il monitoraggio della specie, svolto da personale qualificato e durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale.

La caccia alla Beccaccia è esercitata con le prescrizioni indicate nel CAPO D-Beccaccia del Calendario venatorio.

Il periodo di caccia proposto per la specie risulta coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio.

La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è individuata nella seconda decade di gennaio;

La data di termine del prelievo al 19 gennaio 2023 risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento “Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”, in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici". La sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);

L’ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”, per questa specie rileva che “la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a

tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile”;

Al fine di mitigare l’impatto sulla specie è stata prevista: -la riduzione nel mese di gennaio dei carnieri a 2 capi giornalieri, - di sospendere la caccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate nel protocollo elaborato dall’ISPRA per le emergenze freddo (Protocollo gelo).

- per la **Allodola** di consentire la caccia dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022 con un carniere giornaliero massimo di 5 allodole e massimo stagionale pari a 25. Il prelievo è consentito nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Nazionale per l’Allodola approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15.02.2018.

Le date di inizio e termine della caccia sono rispettivamente successiva e antecedente al periodo di termine della fase riproduttiva e all’inizio della migrazione prenuziale, così come definito per l’Allodola dal documento “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”.

Il periodo di caccia proposto per la specie risulta coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l’apertura alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio.

Il parere reso dall’ISPRA alla Regione Abruzzo, nelle more della piena attuazione del Piano di gestione nazionale della specie, ritiene ammissibile il prelievo dell’Allodola a condizione che i carnieri giornaliero e stagionale debbano essere ridotti come previsto dalla Regione Abruzzo.

- per la **Starna** di consentire la caccia dal 1 ottobre al 30 novembre 2022, secondo le prescrizioni riportate al capo G Starna del Calendario venatorio 2022-2023. Il prelievo alla specie è subordinato all’attuazione di interventi di gestione attiva, sulla base di piani conservativi adottati dai singoli ATC secondo le previsioni del Piano nazionale d’azione per la Starna.

La proposta di prelievo è coerente con la direttiva 147/2009/CE, con la legge 157/92 e con la legge regionale n. 10/2004.

La data di apertura della caccia al 1 ottobre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”.

- per il **Colombaccio** di consentire il prelievo venatorio dal 1 ottobre 2022 al 10 febbraio 2023. Il periodo proposto è conforme alle indicazioni fornite dall’ISPRA nel parere prot. n. 0044295/2022 del 03/08/2022, acquisito al protocollo regionale al n. 0294364/22 del 4/08/2022. Al fine di mitigare l’impatto sulla specie è stato recepito il suggerimento ISPRA di consentire dal 1 gennaio 2023 la caccia solo nella forma dell’appostamento. Inoltre è stato previsto che dal 21 gennaio sia tenuta una distanza di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici.

La proposta di prelievo è coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l’apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre;

La data di termine del prelievo risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento “Huntable bird species under the

Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”.

La specie è in buono stato di conservazione a livello europeo.

La "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" dell'Ispra, per questa specie riporta le seguenti considerazioni: " (...) mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia."

Lo status nazionale della specie secondo quanto emerso dal progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013", redatto dalla LIPU, è in forte incremento, rispetto alla media annua nel periodo (+12,2%).

- **per l'addestramento e l'allenamento dei cani** di stabilire che sia consentito dal 1 settembre 2022. Viene inoltre prevista una limitazione negli orari attraverso la previsione della interruzione dell'addestramento e dell'allenamento nella fascia oraria 12-16;

RITENUTO:

- di precisare, in merito all'area contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, che la Deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 5 luglio 2018 prevede al punto 3 che, nelle more dell'approvazione del regolamento concernente le attività consentite, continuino a trovare applicazione le disposizioni che regolano l'attività venatoria in vigore;
- di dare atto che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) non ha sollevato obiezioni sui carnieri giornalieri e stagionali previsti nella proposta di calendario venatorio 2022/2023;

RITENUTO altresì, in attesa di individuare i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna entro la stagione venatoria 2023-2024, come richiesto da Ispra con il parere nel parere prot. n. 0044295/2022, di confermare il divieto di caccia alle foci dei fiumi per 500 metri dalla costa e per 100 metri a destra e sinistra, inserito nel calendario venatorio della stagione 2021-2022;

TENUTO PRESENTE che le forme di caccia al cinghiale praticabili in Abruzzo, ai sensi del Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati, Reg. reg. n. 1/2017, sono: -la caccia collettiva in braccata ovvero in girata, -la caccia in forma individuale con cane limiere, ovvero da postazione fissa senza cane ovvero alla cerca senza cane;

PRECISATO pertanto che non può essere dato seguito all'invito riportato nel parere ISPRA prot. n. 0044295/2022 di limitare o escludere l'utilizzo dei segugi generalisti nella caccia al cinghiale, in quanto tale forma di caccia non è praticata in Regione Abruzzo;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 3727 del 1 giugno 2022 con la quale è stato chiesto all'Italia di istituire una zona infetta comprendente almeno le aree incluse nell'allegato alla medesima decisione in relazione all'epidemia di peste suina africana;

VISTO il dispositivo del Ministero della Salute a firma congiunta con il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 1 giugno 2022 recante "Istituzione di una zona infetta nelle Regioni Lazio e Abruzzo a seguito di conferma di un caso di peste suina africana in una carcassa di cinghiale nel Comune di Borgo Velino nella provincia di Rieti.";

PRESO ATTO che all'interno della zona infetta è ricompreso il Comune di Cagnano Amiterno della Provincia dell'Aquila;

VISTA l'ordinanza n. 4 del Commissario straordinario alla peste suina africana ed in particolare l'articolo 3 relativo alle misure di controllo nella zona infetta;

VISTE l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022) nonché la L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022);

RITENUTO di dover applicare al Comune di Cagnano Amiterno il divieto dell'attività venatoria di qualunque tipo previsto per l'area infetta dalla menzionata l'ordinanza n. 4 del Commissario straordinario e dall'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 nonché dalla L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022);

TENUTO CONTO che la delimitazione dell'area infetta potrà essere soggetta a modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

DATO ATTO che a seguito dell'adozione del PFVR cessa la necessità di sottoporre il Calendario Venatorio alla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), e che sono state recepite all'interno dell'approvando calendario tutte le osservazioni riportate nel giudizio VINCA al PFVR attinenti alle discipline di competenza dei calendari venatori;

TENUTO PRESENTE che è in uso nella Regione Abruzzo un programma di gestione WEB-GIS denominato "Artemide" che consente la registrazione, la raccolta e l'organizzazione dei dati rilevati dai tesserini di abbattimento di ogni cacciatore;

RITENUTO per quanto sopra esposto di approvare il Calendario venatorio 2022-2023, di cui all'**Allegato III**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO

- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Regionale Supporto Specialistico all'Agricoltura, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente atto;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Agricoltura, in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;
- che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;

DATO ATTO altresì, che il Dirigente con la sottoscrizione della presente deliberazione attesta l'assenza di dati personali da omettere, ai fini della pubblicazione della stessa;

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare il **Calendario Venatorio Regionale 2022-2023** di cui all'**Allegato III**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.

DIPARTIMENTO: AGRICOLTURA

SERVIZIO: Supporto Specialistico all'Agricoltura -023

UFFICIO: Supporto Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico-Sportiva

L'Estenditrice
Dott.ssa Antonella Gabini

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
assente

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Gabini Antonella

(firma)

La Direttrice Regionale
Dott.ssa Elena Sico

(firma)

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente

(firma)

=====
Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====